

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 22 DEL 7 GIUGNO 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI**

Nella dichiarazione dei redditi è possibile per il contribuente indicare le spese sostenute per l'assegno periodico corrisposto al coniuge, in quanto tali somme sono deducibili. In questa scheda riepiloghiamo le modalità.

- **ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NEI B&B**

I "bed and breakfast" (B&B), come tutte le strutture ricettive che ospitano dei locatari, sono obbligati ad adempiere ad alcuni adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa per le locazioni brevi. Di seguito esaminiamo nel dettaglio come operare rispetto ai citati adempimenti.

- **CONTRIBUTI FILIERA APISTICA, BRASSICOLA, DELLA CANAPA E DELLA FRUTTA A GUSCIO**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 117 del 21 maggio 2024 il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 marzo 2024 che contenente "Definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio". In questa scheda ne analizziamo la disciplina.

- **CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO: INVIO DOMANDE DAL 12.06.2024**

Le imprese che investono quest'anno in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive del Sud Italia possono richiedere il bonus per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica Mezzogiorno) a partire dal 12 giugno fino al 12 luglio 2024. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio l'agevolazione in esame, con riguardo ai soggetti che possono usufruirne e le relative modalità di presentazione delle domande.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 07.06.2024 AL 21.06.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

CU tardiva o errata: regole per ravvedersi

Con [la Circolare 12 delle Entrate](#) viene chiarita la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso in **ipotesi di errore o omissione nella trasmissione della certificazione unica (CU)**.

Viene precisato che la norma sanzionatoria posta a presidio della tempestività dell'invio delle CU è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l'attuale formulazione, secondo la quale, per «ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro (...) **con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta**. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi (...). Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni (...), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000».

Il legislatore ha ritenuto ammissibile l'invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività con una apposita graduazione del *quantum*. L'Agenzia conclude che sono superate le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 2015.

Rapporto parità: disponibili modello online e nuove istruzioni

Il Ministero del lavoro ha reso disponibile il modello aggiornato da compilare online per la presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità nelle aziende con oltre 50 dipendenti. Ulteriori istruzioni sono fornite con il [decreto interministeriale del 3 giugno 2024](#) e con il manuale d'uso aggiornato.

Il nuovo modello, riguardante i dati riferiti al 2022-2023 **deve essere compilato e inviato entro il 15 luglio 2024** sul sito servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con SPID, o CIE o CNS o EIDAS. Il ministero ha specificato anche che:

- ◆ Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.
- ◆ Da quest'anno è disponibile anche la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.

Gestore Piattaforma digitale: l'obbligo comunicazione dei dati

Con la [Risposta a interpello n 122](#) del 3 giugno le Entrate replicano alla richiesta di una società sull'obbligo di comunicazione dati dei gestori di piattaforme digitali per gli affitti brevi derivante dalla Direttiva DAC7, **cui l'Italia ha dato attuazione con il D.lgs. 1° marzo 2023, n. 32** e applicazione degli obblighi dal 1° gennaio 2023.

La società afferma di occuparsi, anche per il tramite di una piattaforma di prenotazione alberghiera operante solo in Italia, della promozione e commercializzazione delle strutture del territorio e agendo quale intermediaria tra il "venditore" (struttura alberghiera) ed il cliente finale,



non gestisce direttamente né le transazioni né i pagamenti. I dubbi dell'Istante riguardavano le nozioni di "piattaforma" e di "corrispettivo".

Sinteticamente, nella risposta, le Entrate specificano che la società che tramite una piattaforma digitale di prenotazioni alberghiere agisce in qualità di intermediario tra cliente e struttura ricettiva si configura come "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" anche in assenza di intervento nelle transazioni finanziarie e anche se operante solo in Italia, pertanto, ha l'obbligo di inviare all'Agenzia delle entrate i dati previsti.

IMU fabbricati rurali strumentali: l'aliquota ridotta

Il prossimo 17 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto IMU 2024. In merito al pagamento della imposta sui fabbricati rurali strumentali il MEF con [Risoluzione n 4 del 16.11.2023](#) ha chiarito i requisiti necessari per avere l'aliquota ridotta allo 0,1% :

- ◆ si ritiene **priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale in capo al soggetto passivo IMU o all'utilizzatore dell'immobile ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione**, riservata ai fabbricati rurali strumentali, poiché
- ◆ *la sussistenza di detto carattere è attestata, in particolare, dal classamento nella categoria catastale D/10 o dall'apposizione della relativa specifica annotazione.*

A tal proposito si richiama la sentenza di Cassazione del 24 agosto 2021, n. 23386. Inoltre, il Dipartimento delle finanze ricorda i rilievi pubblicati nel proprio sito istituzionale ([qui il file completo](#))

Imposta di bollo su quietanze: quando spetta l'esenzione

Con [Risposta a interpello n 129 del 5 giugno](#) le Entrate hanno fornito chiarimenti sull'imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito di emissioni di fatture soggette al bollo. Nello specifico si trattava di un Ente istante con "**rapporti regolati da fatture esenti IVA e, di conseguenza assoggettate ad imposta di bollo, nei confronti di Amministrazioni dello Stato**".

L'Ente chiede se alle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all'imposta di bollo, si applichi l'esenzione **prevista dalla nota 2 all'articolo 13**, comma 1 della Tariffa allegata al d.P.R.642/1972 per il quale: «L'imposta non è dovuta:

- ◆ *quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;*
- ◆ *per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti».*

L'agenzia precisa che **l'applicazione della citata lett. b) richiede necessariamente che la quietanza sia fisicamente apposta sullo stesso documento**, assoggettato ad imposta di bollo o esente, mentre nel caso in esame, la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell'articolo 13 della Tariffa, è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.

Gestione separata: tabella codici Uniemens 2024



Con il messaggio 2090 del 3 giugno 2024 a seguito di richieste di chiarimenti, l' INPS ha fornito una [tabella di riepilogo dei codici](#) da inserire nel flusso delle denunce mensili (Uniemens) relativi ai contributi previdenziali da versare per i compensi erogati ai parasubordinati iscritti alla Gestione separata.

Viene chiarito infatti che dopo un monitoraggio l'istituto ha attivato un ulteriore controllo dei requisiti formali che blocca l'invio del flusso contenente errori rilasciando un messaggio di errore. Per questo viene fornito l'elenco dettagliato dei codici utilizzabili per le diverse situazioni lavorative. Si sottolinea quindi che NON devono essere utilizzati codici <Tipo rapporto> non presenti nella [tabella allegata](#), in quanto non più validi per l'anno 2024 a seguito del mutato quadro normativo.

Dichiarazione IVA: esigibilità operazioni ante e post fallimento

Con [Risposta a interpello n 127 del 3 giugno](#) le Entrate replicano ad un curatore fallimentare che chiede chiarimenti sull'esigibilità IVA delle operazioni ante fallimento e relativa compilazione della dichiarazione annuale IVA. Si tratta di un soggetto che ha continuato ad operare nel settore della distribuzione di energia elettrica e gas in ambito nazionale, in adempimento della normativa vigente, al fine di evitare interruzioni del servizio alle utenze finali

L'istante ricorda che l'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 230 del 2021, aveva già chiarito che *ogni qualvolta l'evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell'apertura della procedura concorsuale [...], la circostanza che l'IVA diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura, sicché il credito non può considerarsi prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell'attivo con gli altri crediti concorsuali.*

Nella nuova risposta l'agenzia conclude che, laddove sia già stata presentata la dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023, applicando i criteri di ripartizione descritti dall'istante e con cui l'agenzia non concorda, la stessa andrà tempestivamente sostituita/integrata per non incorrere nell'errata liquidazione dell'imposta.

*Concludiamo informando che il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in via definitiva, nuove regole antiriciclaggio (ALM Package) in cui viene **fissato a 10 mila euro il tetto massimo nella UE per l'uso del contante**. Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione ufficiale ma le disposizioni nazionali si applicheranno a partire dai 24 mesi successivi.*



ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI

Nella dichiarazione dei redditi è possibile per il contribuente indicare le spese sostenute per l'assegno periodico corrisposto al coniuge, in quanto tali somme sono deducibili. In questa scheda riepiloghiamo le modalità.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI	
PREMESSA	<p>Nella dichiarazione dei redditi 2024 (inerente all'anno di imposta 2023) sono deducibili dal reddito le spese sostenute per l'assegno periodico corrisposto al coniuge, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. c), del TUIR.</p> <p>In particolare, sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di separazione legale ed effettiva, ◆ di scioglimento o annullamento del matrimonio o ◆ di cessazione dei suoi effetti civili, <p>nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria o nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio¹.</p> <p>Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.</p> <p> Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli².</p> <p>La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.</p>
CONTRIBUTO CASA	<p>È deducibile anche il c.d. "contributo casa", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ disposti dal giudice, ◆ quantificabili e ◆ corrisposti periodicamente. <p>La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinata per</p>

¹ di cui agli artt. 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 13.

² art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42



	<p>relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge.</p> <p> Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.</p> <p>Come indicato anche dall'Agenzia delle Entrate, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.</p> <table border="1" data-bbox="499 734 1425 1115"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTRIBUTO CASA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali</td> <td>Deducibili</td> </tr> <tr> <td>somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali che riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli</td> <td>Deducibili al 50%</td> </tr> <tr> <td>somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo</td> <td>Deducibili</td> </tr> </tbody> </table>	CONTRIBUTO CASA		somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali	Deducibili	somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali che riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli	Deducibili al 50%	somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo	Deducibili
CONTRIBUTO CASA									
somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali	Deducibili								
somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali che riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli	Deducibili al 50%								
somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo	Deducibili								
<p>ASSEGNO E ADEGUAMENTO ISTAT</p>	<p>Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge.</p> <p>Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento.</p> <table border="1" data-bbox="499 1464 1425 1637"> <thead> <tr> <th colspan="2">MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previste espressamente dal giudice</td> <td>Deducibili</td> </tr> <tr> <td>Corrisposti volontariamente</td> <td>Non deducibili</td> </tr> </tbody> </table>	MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT		Previste espressamente dal giudice	Deducibili	Corrisposti volontariamente	Non deducibili		
MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT									
Previste espressamente dal giudice	Deducibili								
Corrisposti volontariamente	Non deducibili								
<p>ASSEGNI ALIMENTARI PERIODICI</p>	<p>Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore.</p>								
<p>QUANDO NON SPETTA LA DEDUZIONE</p>	<p>Come espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate, la deduzione non spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato; ◆ l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma dell'una tantum. 								





	<p>Questo divieto vale anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento, infatti, costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento.
LIMITI DI DEDUCIBILITÀ	Per espressa previsione, tali assegni e somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo .
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E DA CONSERVARE	Per prendere visione della somma riportata sull'atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo è necessario conservare: <ul style="list-style-type: none">◆ sentenza di separazione o divorzio◆ accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria³◆ accordo e conferma dell'accordo⁴◆ bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2023 o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento

³ di cui all'art. 6 del d.l. n. 132 del 2014

⁴ di cui all'art. 12 del d.l. n. 132 del 2014



GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NEI B&B

I "bed and breakfast" (b&b), come tutte le **strutture ricettive** che ospitano dei locatari, sono **obbligati ad adempiere** ad alcuni **adempimenti dichiarativi** previsti dalla normativa per le **locazioni brevi**. Di seguito esaminiamo nel dettaglio come operare rispetto ai citati adempimenti.

GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NEI B&B				
COMUNICAZIONE DEGLI ALLOGGIATI	<p>La prima comunicazione che coinvolge il settore delle locazioni brevi e quindi anche le strutture ricettive, sottoforma di B&B, riguarda la segnalazione degli alloggiati alla Polizia di Stato.</p> <p>Nel 2018⁵, la segnalazione degli alloggiati è diventata obbligatoria anche per le locazioni brevi inferiori a 30 giorni.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Fig.3.2: Maschera di inserimento dati per un Ospite Singolo, un Capo Famiglia o un Capo Gruppo</p>			
	<p>Il portale Alloggiati Web è una piattaforma fornita dalla Polizia di Stato per segnalare i nominativi delle persone che occuperanno l'immobile.</p> <p>Quando si affitta un immobile per un breve periodo, è necessario effettuare la segnalazione telematica alla Questura almeno 24 ore prima dell'arrivo degli alloggiati; in caso contrario, si rischiano sanzioni che possono arrivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'arresto fino a tre mesi; ◆ a una multa fino a 206,00 euro; ◆ alla sospensione temporanea dell'autorizzazione a svolgere attività ricettiva. <p>I dati identificativi dei locatari saranno indicati nel portale dal gestore del b&b, che dovrà indicare:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">Tipo Alloggiato</td> <td>consente la scelta di una tra le voci di "Ospite singolo", "Capo Famiglia" e "Capo Gruppo"</td> </tr> <tr> <td>Data di Arrivo</td> <td>si tratta della data di arrivo dell'alloggiato. L'applicativo permette soltanto l'inserimento della data odierna o quella del</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo Alloggiato	consente la scelta di una tra le voci di "Ospite singolo", "Capo Famiglia" e "Capo Gruppo"	Data di Arrivo
Tipo Alloggiato	consente la scelta di una tra le voci di "Ospite singolo", "Capo Famiglia" e "Capo Gruppo"			
Data di Arrivo	si tratta della data di arrivo dell'alloggiato. L'applicativo permette soltanto l'inserimento della data odierna o quella del			

⁵ con l'entrata in vigore della Legge 132/2018 derivata dal D.L. 113/2018 noto come "Decreto sicurezza".



		<p>giorno precedente, in quanto la legge stabilisce che i dati debbano pervenire alla Questura entro le 24 ore dall'arrivo.</p>  <p>Nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore la comunicazione va fatta entro le 6 ore successive all'arrivo</p>
	<p>Permanenza</p>	<p>indica il periodo in cui l'ospite (o gli ospiti) dimorano presso la struttura</p>
<p>COMUNICAZIONE ALLE PROVINCE AI FINI ISTAT</p>	<p>Successivamente verranno compilati i dati anagrafici dei medesimi soggetti, indicando un documento di identità valido.</p> <p>Il proprietario dell'immobile deve registrarsi al portale e richiedere le credenziali direttamente alla Questura, di solito tramite posta elettronica certificata: dopo aver ottenuto le credenziali, è possibile effettuare il primo accesso. Il portale genera un certificato digitale da installare sul proprio computer per facilitare gli accessi successivi.</p>  <p>In caso di problemi tecnici o malfunzionamenti del sistema, è possibile compilare le schede degli alloggiati e inviare i dati alla Questura tramite posta elettronica certificata, specificando la causa del mancato invio telematico.</p> <p>Per ulteriori istruzioni sulla compilazione è disponibile una guida all'interno del portale Alloggiati Web sul sito alloggiatiweb.poliziadistato.it.</p> <p>La flessibilità del portale consente a diverse figure, oltre al proprietario, di gestire e comunicare gli alloggiati.</p> <p>Le presenze inviate alla Questura, devono a loro volta essere comunicate alle province ai fini ISTAT. Tuttavia, non si ravvede alcuna violazione della legge sulla privacy e del GDPR, in quanto tale comunicazione ulteriore ha solo valenza statistica.</p> <p>Le province forniscono un portale online (ad esempio in provincia di Grosseto è stato creato il portale MoTurist).</p> <p>Anche in questo caso il gestore dovrà richiedere prima le credenziali di accesso, e successivamente provvedere a comunicare all'interno della banca dati le informazioni relative alla struttura ricettiva e agli alloggiati.</p> <p>La comunicazione in esame deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tutti i movimenti turistici riguardanti gli arrivi e le partenze di ogni mese; ◆ i mesi senza movimenti, ovvero senza arrivi e partenze.  <p>Come specificato, ai fini ISTAT si monitora il complessivo andamento mensile, per cui anche in caso di arrivi pari a 0 è importante darne segnalazione.</p> <p>La comunicazione deve essere effettuata entro il 5 del mese successivo; dunque, ad esempio, gli arrivi di giugno devono essere indicati entro il 5 di luglio.</p>	



IMPOSTA DI SOGGIORNO	<p>L'imposta di soggiorno, introdotta anche per le locazioni brevi, si versa al Comune di residenza ove la struttura ricettiva è situata.</p> <p>Anche in questo caso il Comune di residenza mette a disposizione un portale online, dove accedere e provvedere all'adempimento.</p> <p>Di seguito si riporta ciò che è necessario indicare all'interno della comunicazione.</p> <div data-bbox="507 479 1410 631" style="text-align: center;"><pre>graph LR; A[1) Numero di pernottamenti] --> B[2) Numero degli ospiti]; B --> C[Calcolo automatico dell'imposta di soggiorno];</pre></div> <p>È il Comune a stabilire l'importo dell'imposta di soggiorno e le modalità di versamento; le informazioni sono rinvenibili nelle delibere comunali all'interno delle quali sono indicate le categorie di soggetti esenti o ad imposta ridotta.</p> <p>Il consiglio è quello di prendere atto della delibera, calcolare in anticipo l'imposta di soggiorno che verrà applicata agli ospiti e poi averne riscontro al momento dell'inserimento e successivo versamento in piattaforma.</p> <p>È importante riconoscere i casi di esenzione o riduzione per evitare di far pagare erroneamente un cliente.</p> <p> Il versamento dell'imposta è previsto per pernottamenti dalle ore 18:00 alle ore 10:00 del mattino: pernottamenti o soggiorni al di fuori di questo orario, come i "day use", sono esonerati dall'imposta poiché manca il presupposto necessario del pernottamento nella fascia oraria specificata.</p>
COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	<p>Per i b&b o proprietari di strutture ricettive si rimette all'attenzione le nuove disposizioni previste a partire da gennaio 2023, relative alle comunicazioni degli affitti brevi.</p> <p>È prevista la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dove al suo interno dovranno essere indicati l'anno della locazione e i dati catastali dell'immobile oggetto della locazione.</p> <p>L'omessa dichiarazione prevede sanzioni pecuniarie che possono oscillare tra i 250 e i 2.500 euro a seconda che la dichiarazione sia omessa del tutto, o inviata in ritardo.</p> <p>La Direttiva europea DAC7⁶, introdotta come forma di regolamentazione di interscambio automatico dei dati sul reddito degli utenti che offrono il servizio su piattaforme online come nel caso Booking o Airbnb, ha costretto le stesse a conformarsi alla direttiva e recepire i dati catastali degli immobili entro gennaio 2024.</p> <p>Lo scopo della DAC7 è di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Migliorare la condivisione di informazioni finanziarie tra i paesi membri dell'Unione Europea;◆ Contrastare l'evasione fiscale.






I **dati catastali** da fornire alle piattaforme sono il **Foglio, la particella e il subalterno**.

Potrebbe essere richiesto anche di fornire **ulteriori informazioni** relative all'**immobile** (come la superficie, la categoria catastale e l'indirizzo completo).

Questi dettagli sono importanti per garantire la **corretta classificazione della struttura** e per fornire agli ospiti tutte le informazioni necessarie per la prenotazione.



CONTRIBUTI FILIERA APISTICA, BRASSICOLA, DELLA CANAPA E DELLA FRUTTA A GUSCIO

Pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale 117 del 21 maggio 2024](#) il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 marzo 2024 che contenente "Definizione dei criteri e delle **modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio**".

In questa scheda ne analizziamo la disciplina.

CONTRIBUTI FILIERA APISTICA, BRASSICOLA, DELLA CANAPA E DELLA FRUTTA A GUSCIO			
PREMESSA	<p>Il decreto in commento definisce i criteri e il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio⁷ rifinanziato per gli anni 2022, 2023 e 2024⁸.</p> <p>In generale, gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole volti all'aumento della loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:</p>		
	<p>a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell'ambito delle specie afferenti alla filiera della frutta a guscio, compresi</p> <ul style="list-style-type: none">◆ interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali da frutto,◆ la trasformazione dei boschi cedui castanili in castagneti da frutto		
	<p>b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, compresi sistemi di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;</p>		
	<p>c) introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, nonché della fase di lavorazione del prodotto fresco e post raccolta, e di essiccazione per ridurre il pericolo di malattie parassitarie;</p>		
	<p>d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate, rivolta al consumatore al fine di stimolare una domanda destagionalizzata ed un acquisto consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio</p>		
	<p>Prima di entrare nel merito, può essere utile riepilogare alcune definizioni:</p> <table border="1"><tr><td>SOGGETTI BENEFICIARI</td><td>microimpresa e piccola impresa⁹. l'impresa agricola, singola o associata, deve:</td></tr></table>	SOGGETTI BENEFICIARI	microimpresa e piccola impresa ⁹ . l'impresa agricola, singola o associata, deve:
SOGGETTI BENEFICIARI	microimpresa e piccola impresa ⁹ . l'impresa agricola, singola o associata, deve:		

⁷ istituito ai sensi dell'art. 1, comma 138 della legge 17 dicembre 2020, n. 178

⁸ con l'art. 1, comma 859 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234

⁹ come definita all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472



		<ul style="list-style-type: none"> ◆ essere iscritta al registro delle imprese ◆ essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole, ◆ essere dotata di fascicolo aziendale, ◆ coltivare o impegnarsi a coltivare specie afferenti alla filiera della frutta a guscio;
	GIOVANI AGRICOLTORI	imprenditori agricoli che alla data di promulgazione del bando da parte del soggetto gestore abbiano una età compresa tra i 18 anni e i 41 anni non ancora compiuti;
	FILIERA O FILIERE	insieme delle imprese e/o degli enti che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura dei prodotti agro-alimentari afferenti alle specie della frutta in guscio;
	FRUTTA A GUSCIO	le specie afferenti a questa filiera sono <ul style="list-style-type: none"> ◆ il castagno da frutto, ◆ il nocciolo, ◆ il mandorlo, ◆ il noce, ◆ il pistacchio, ◆ il carrubo
BENEFICIARI	<p>Possono beneficiare delle risorse pari a euro 7.088.908,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) nell'ambito della filiera della frutta a guscio, ◆ Che effettuano attività di investimento perseguendo gli obiettivi di cui sopra lettere a), b) e c). <p>Attenzione va prestata al fatto che per espressa previsione, sono escluse:</p>	
	DALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI	Imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficoltà ¹⁰
	DAI PAGAMENTI RISULTANTI DAI BENEFICI	imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	<p>In generale il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili.</p> <p>I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'ambito dello specifico bando emanato dal soggetto gestore.</p>	

¹⁰ così come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o impresa che le succede



Tale bando potrà contenere criteri selettivi, concordati con il Ministero, **da adottare in caso di incapienza delle risorse stanziato**, coerenti con i seguenti indirizzi:

- a) **per ognuna delle specie oggetto di intervento**, fermo restando le percentuali della ripartizione delle risorse di cui all'art. 4 comma 4, **riduzione lineare del contributo spettante per ogni singola impresa**, ma tale da non essere inferiore
 - I. al 50% delle spese ammissibili
 - II. al 60% per le aziende condotte da giovani agricoltori;
- b) **selezione prioritaria delle aziende di minori dimensioni**, tra quelle in graduatoria per ciascuna specie della filiera della frutta in guscio;
- c) sempre con riferimento a ciascuna specie interessata, **ulteriori criteri sono**:
 - I. la **superficie totale coltivata**, nel caso di interventi sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica
 - II. la **superficie ritenuta ammissibile**, rispetto a quella richiesta a premio, **nel caso di nuovi impianti**, reimpianti, interventi di manutenzione straordinaria di castagneti da frutto esistenti e di trasformazione di cedui castanili in castagneti da frutto. Allo scopo sarà presa in considerazione la superficie riscontrabile nel fascicolo aziendale;
 - III. la **data di presentazione della domanda**.

I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili:

A)	con i pagamenti di cui al regolamento n. (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto
B)	con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto
C)	L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA
D)	con le ulteriori ipotesi di cui all'art. 8 del regolamento (Ue) 2022/2472.

**CRITERI E
QUANTIFICAZIONE
DELL'AIUTO**

Le risorse saranno assegnate alle imprese beneficiarie mediante selezione a cura del soggetto gestore, sulla base della procedura prevista.

L'entità del sostegno è par :

65%	del costo dell'investimento ammissibile
80%	costo dell'investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori



Il contributo è concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.

All'interno del medesimo bando sarà predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.



	<p>Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi:</p> <table border="1" data-bbox="448 295 1445 1043"> <tr> <td data-bbox="448 295 512 510">A)</td> <td data-bbox="512 295 1445 510"> <p>spese riferite ad interventi effettuati nel limite di 5 ettari di nuovi impianti e/o reimpianti per azienda.</p>  <p>Tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese di impianto prevedono almeno due specie di frutta a guscio</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 510 512 647">B)</td> <td data-bbox="512 510 1445 647"> <p>nel limite di 5 ettari per interventi di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali e/o ◆ trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 647 512 831">C)</td> <td data-bbox="512 647 1445 831"> <p>applicazione dei costi standard (UCS) ¹¹ quando riferiti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'impianto base, ◆ alle lavorazioni aggiuntive effettuate e ◆ agli impianti irrigui realizzati sul medesimo impianto base </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 831 512 1043">D)</td> <td data-bbox="512 831 1445 1043"> <p>con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS.</p>  <p>Queste voci possono essere finanziate, qualora ammissibili, solo previa rendicontazione di dettagliati giustificativi di spesa</p> </td> </tr> </table> <p>Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di impianti irrigui sulle superfici sede dei nuovi impianti e/o reimpianti, nonché all'introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:</p> <table border="1" data-bbox="448 1256 1445 1442"> <tr> <td data-bbox="448 1256 624 1346">4.000,00 euro/ettaro</td> <td data-bbox="624 1256 1445 1346">se trattasi solo di impianto irriguo o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1346 624 1442">6.000,00 euro/ettaro</td> <td data-bbox="624 1346 1445 1442">qualora le spese di investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento</td> </tr> </table> <p>Quando disponibile è obbligatorio l'utilizzo di materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per la riconversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto e il recupero di castagneti da frutto abbandonati, in caso di carenza di materiale certificato, è consentito l'uso di materiale di propagazione prelevato presso la propria azienda.</p> <p>Per i rimanenti casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.</p>	A)	<p>spese riferite ad interventi effettuati nel limite di 5 ettari di nuovi impianti e/o reimpianti per azienda.</p>  <p>Tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese di impianto prevedono almeno due specie di frutta a guscio</p>	B)	<p>nel limite di 5 ettari per interventi di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali e/o ◆ trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto 	C)	<p>applicazione dei costi standard (UCS) ¹¹ quando riferiti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'impianto base, ◆ alle lavorazioni aggiuntive effettuate e ◆ agli impianti irrigui realizzati sul medesimo impianto base 	D)	<p>con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS.</p>  <p>Queste voci possono essere finanziate, qualora ammissibili, solo previa rendicontazione di dettagliati giustificativi di spesa</p>	4.000,00 euro/ettaro	se trattasi solo di impianto irriguo o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica	6.000,00 euro/ettaro	qualora le spese di investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento
A)	<p>spese riferite ad interventi effettuati nel limite di 5 ettari di nuovi impianti e/o reimpianti per azienda.</p>  <p>Tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese di impianto prevedono almeno due specie di frutta a guscio</p>												
B)	<p>nel limite di 5 ettari per interventi di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali e/o ◆ trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto 												
C)	<p>applicazione dei costi standard (UCS) ¹¹ quando riferiti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'impianto base, ◆ alle lavorazioni aggiuntive effettuate e ◆ agli impianti irrigui realizzati sul medesimo impianto base 												
D)	<p>con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS.</p>  <p>Queste voci possono essere finanziate, qualora ammissibili, solo previa rendicontazione di dettagliati giustificativi di spesa</p>												
4.000,00 euro/ettaro	se trattasi solo di impianto irriguo o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica												
6.000,00 euro/ettaro	qualora le spese di investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento												
<p>PROCEDURA DI RICHIESTA DELL'AUTO</p>	<p>Il soggetto gestore emana lo specifico bando per la gestione delle domande di aiuto sugli investimenti entro il 21 giugno¹².</p>												

¹¹ come definiti nel documento «Metodologia per l'individuazione delle Unità Di Costo Standard (Ucs) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei Psr - Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed applicata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale,

¹² termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto



	<p>Il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, accludendo alla stessa:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="448 293 507 479">A)</td> <td data-bbox="507 293 1450 479">dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà¹³, relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate con una o più delle specie arboree della frutta in guscio, la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti richiesti, il numero delle piante utilizzate per ettaro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 479 507 568">B)</td> <td data-bbox="507 479 1450 568">Il proprio fascicolo aziendale, in relazione al quale indicare le particelle sulle quali avverranno gli investimenti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 568 507 658">C)</td> <td data-bbox="507 568 1450 658">la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà¹⁴ sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 658 507 748">D)</td> <td data-bbox="507 658 1450 748">relazione tecnica sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica, per le quali si richiede il contributo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 748 507 846">E)</td> <td data-bbox="507 748 1450 846">ogni ulteriore elemento utile all'istruttoria, eventualmente richiesto dal soggetto gestore</td> </tr> </table>	A)	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ¹³ , relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate con una o più delle specie arboree della frutta in guscio, la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti richiesti, il numero delle piante utilizzate per ettaro	B)	Il proprio fascicolo aziendale, in relazione al quale indicare le particelle sulle quali avverranno gli investimenti	C)	la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ¹⁴ sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni	D)	relazione tecnica sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica, per le quali si richiede il contributo	E)	ogni ulteriore elemento utile all'istruttoria, eventualmente richiesto dal soggetto gestore
A)	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ¹³ , relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate con una o più delle specie arboree della frutta in guscio, la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti richiesti, il numero delle piante utilizzate per ettaro										
B)	Il proprio fascicolo aziendale, in relazione al quale indicare le particelle sulle quali avverranno gli investimenti										
C)	la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ¹⁴ sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni										
D)	relazione tecnica sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica, per le quali si richiede il contributo										
E)	ogni ulteriore elemento utile all'istruttoria, eventualmente richiesto dal soggetto gestore										
<p>ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DELL'AIUTO</p>	<p>Le domande sono istruite dal soggetto gestore, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale.</p> <p>Il soggetto gestore</p> <ol style="list-style-type: none"> dopo aver verificato la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina l'elenco delle imprese richiedenti per ogni singola specie arborea oggetto di intervento, con la definizione dell'entità degli aiuti spettanti nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, determina l'elenco dei beneficiari trasmettendolo contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome con l'indicazione delle specie oggetto di intervento e della relativa superficie. registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica allo stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, provvede a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda¹⁵. al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto, pari al 40% del contributo spettante, dietro rilascio di apposita fidejussione da parte del soggetto beneficiario. <p>Con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, verranno definite le modalità di erogazione ad AGEA delle risorse necessarie per l'attuazione e la</p>										

¹³ redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

¹⁴ redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

¹⁵ ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni





	rendicontazione della misura in oggetto, nonché ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio.
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE	<p>L'importo pari a euro 7.000.000,00 è destinato alla realizzazione di attività di informazione e promozione finalizzate a sostenere la domanda dei prodotti della filiera frutta a guscio da parte dei consumatori finali.</p> <p>Il contributo è destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalità.</p> <p>L'esecuzione della disposizione in commento è affidata alla competente Direzione generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica.</p>
CUMULO	Il soggetto gestore e il Ministero concedono l'aiuto previsto di cui al presente decreto al soggetto beneficiario solo dopo aver accertato che gli stessi non determinino il superamento del relativo massimale vigente.



CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO

INVIO DOMANDE DAL 12 GIUGNO

INTRODUZIONE

Le imprese che investono quest'anno in beni strumentali nuovi da destinare a **strutture produttive del Sud Italia** possono richiedere il **bonus** per gli **investimenti** nella **Zona economica speciale per il Mezzogiorno** (ZES unica Mezzogiorno) a partire **dal 12 giugno fino al 12 luglio 2024**.

Con il [Decreto attuativo del 17.05.2024](#) del ministro per gli Affari europei, sono state definite le modalità di accesso al credito d'imposta. Modello e istruzioni, contenuti e modalità di trasmissione della comunicazione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio l'agevolazione in esame, con riguardo ai soggetti che possono usufruirne e le relative modalità di presentazione delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa** è la **ZES unica Mezzogiorno**?
2. **Chi** sono i soggetti **beneficiari del credito d'imposta** ZES unica Mezzogiorno?
3. **Quali** sono gli **investimenti agevolabili e in che misura**?
4. **Qual** è la misura del **credito d'imposta** ZES unica Mezzogiorno?
5. **Quali** sono le **modalità e i termini per il riconoscimento** del credito d'imposta?
6. **Come** deve essere **utilizzato** il credito d'imposta?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È LA ZES UNICA MEZZOGIORNO?

R.1. La **Zona Economica Speciale** è definita come una zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l'esercizio di attività economiche ed imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo.

A decorrere **dal 01.01.2024** è stata **istituita**¹⁶ la **nuova Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno** con specifiche agevolazioni, che comprende i **territori** delle regioni:

- ◆ **Abruzzo,**
- ◆ **Basilicata,**
- ◆ **Calabria,**
- ◆ **Campania,**
- ◆ **Molise,**
- ◆ **Puglia,**
- ◆ **Sicilia, e**
- ◆ **Sardegna.**

In particolare, viene previsto il **riconoscimento**¹⁷, per l'anno 2024, di un **contributo emesso sotto forma di credito d'imposta**, destinato alle **imprese** ubicate nei suddetti **territori** che effettuano **acquisti di beni strumentali** destinati a **strutture produttive**.

Il [D.M. 17.05.2024](#)¹⁸ ha definito le **modalità attuative** per il riconoscimento del credito.

D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO?

R.2. Il **credito d'imposta** è riconosciuto a **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, che effettuano **l'acquisizione** dei **beni strumentali**, destinati a **strutture produttive ubicate nelle zone** assistite:

- ◆ delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga **prevista** dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite;
- ◆ della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L'agevolazione **non si applica** però ai **soggetti** che **operano** nei seguenti **settori**:

- ◆ industria **siderurgica, carbonifera e lignite**;
- ◆ **trasporti** (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative **infrastrutture**;
- ◆ produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di **energia** e delle **infrastrutture energetiche**;
- ◆ **banda larga**;

¹⁶ Con il [D.L. 124/2023](#), contenente misure in materia di coesione e rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese

¹⁷ all'art. 16 del [D.L. 124/2023](#).

¹⁸ pubblicato sulla G.U. il 21.05.2024.



- ◆ **creditizio, finanziario e assicurativo.**



Sono **escluse**, altresì, le imprese in stato di **liquidazione** o di **scioglimento** e le **imprese in difficoltà** come definite a livello europeo¹⁹.

Ai fini dell'individuazione del **settore di appartenenza** si tiene conto del **codice attività**, compreso nella **tabella ATECO 2024** indicata nel **modello di comunicazione** per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

Si ricorda che Modello e istruzioni, contenuti e modalità di trasmissione della comunicazione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 1, comma 7 del D.L. 63/2024²⁰ ha previsto, per l'**anno 2024**, la concessione di un'**agevolazione analoga** dedicata specificamente alle **imprese**:

- ◆ dei **settori**
 - ✓ della **produzione primaria di prodotti agricoli**,
 - ✓ della **pesca**, e
 - ✓ dell'**acquacoltura**;
- ◆ che effettuano **investimenti** nell'ambito della "**ZES unica**".

Tuttavia, per l'**attuazione** di tale **agevolazione** occorrerà attendere l'emanazione di un **ulteriore Decreto** attuativo da parte del **MASAF**.

D.3. QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI E IN CHE MISURA?

R.3. Sono agevolabili gli investimenti, **effettuati dal 01.01.2024 al 15.11.2024**, facenti parte di un **progetto di investimento iniziale**²¹ relativi all'**acquisto**, **anche** mediante contratti di **locazione finanziaria**, di **nuovi**:

- ◆ **macchinari**;
- ◆ **impianti**;
- ◆ **attrezzature varie**;

destinati a **strutture produttive già esistenti** o che vengono **impiantate** nel **territorio**, nonché:

- ◆ all'acquisto di **terreni**;
- ◆ all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di **immobili strumentali agli investimenti**.

Gli **investimenti** in **beni immobili strumentali** sono agevolabili anche se riguardanti **beni già utilizzati dal dante causa** o da **altri soggetti** per lo svolgimento di un'**attività economica**²².



Il **valore** dei **terreni** e degli **immobili non può superare il 50%** del valore complessivo dell'**investimento agevolato**.

¹⁹ dall'art. 2 punto 18 del regolamento n. 651/2014.

²⁰ introducendo il nuovo art. 16-bis nel D.L. 124/2023.

²¹ come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014.

²² fermo restando quanto previsto dagli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17.06.2014.



Ai fini della determinazione del **momento** in cui gli **investimenti** si considerano **effettuati** e del **valore** dei **beni agevolabili** si tiene conto delle disposizioni del **Tuir**²³ a prescindere dai principi contabili adottati, e cioè:

1)	per l' acquisto la consegna/spedizione (o alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà)
2)	con riguardo all' appalto il momento di ultimazione della prestazione , con accettazione
3)	per il leasing la data di consegna del bene (momento in cui entra nella disponibilità del locatario) ad eccezione del caso in ciò sia prevista la " clausola di prova " dove rileva il momento dell'esito positivo del collaudo

Sono comunque **esclusi** dall'agevolazione²⁴:

- ◆ i **beni** autonomamente **destinati** alla **vendita**;
- ◆ i beni **trasformati** o **assemblati** per l'**ottenimento** di **prodotti** destinati alla vendita;
- ◆ i **materiali** di **consumo**.

I **beni** agevolati devono **entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo** a quello della loro **acquisizione** o **ultimazione**: in caso contrario il credito d'imposta è **rideterminato escludendo gli investimenti non effettuati**.

Se, invece, **entro il quinto periodo d'imposta** successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono **dismessi, ceduti** a terzi, destinati a **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il bonus è **ricalcolato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo tali beni.



Infine, il decreto specifica che le imprese devono **mantenere** la loro **attività** nella **ZES unica**, per **almeno cinque anni dopo il completamento** dell'investimento, **pena la decadenza** dalle agevolazioni godute.

D.4. QUAL È LA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO?

R.4. Il **credito d'imposta** è commisurato alla **quota del costo complessivo** dei beni acquisiti (o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati) nei seguenti **limiti**, riferiti a **ciascun progetto** di **investimento**:

- ◆ limite **massimo** euro **100 milioni**;
- ◆ limite **minimo** euro **200.000**.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di **locazione finanziaria**, il credito d'imposta è determinato considerando il **costo sostenuto** dal **locatore** per l'acquisto dei beni, con **esclusione** delle **spese** di **manutenzione**.

Il credito d'imposta è **differenziato** per:

- ◆ **Regioni**;

²³ di cui agli artt. 109, commi 1 e 2, e 110.

²⁴ Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 17.05.2024.



- ◆ **dimensioni d'impresa;**
- ◆ **ammontare degli investimenti;**

come riportato di seguito.

Regioni	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro
Calabria	60%	50%	40%
Campania	60%	50%	40%
Puglia	60%	50%	40%
Puglia (territori Fondo transizione giusta)	70%	60%	50%
Sicilia	60%	50%	40%
Basilicata	50%	40%	30%
Molise	50%	40%	30%
Sardegna	50%	40%	30%
Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	60%	50%	40%
Abruzzo (zone assistite)	35%	25%	15%

Per i progetti di investimento con **costi ammissibili superiori a euro 50 milioni** (c.d. "grandi progetti di investimento") si prevede²⁵ che l'importo dell'**aiuto** debba essere **calcolato** secondo la "**metodologia dell'importo di aiuto corretto**",²⁶. L'**importo di aiuto corretto** è quindi calcolato attraverso la seguente **formula**:

$$\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$$

dove:

- ◆ **R** è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI;
- ◆ **A** è la parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;
- ◆ **B** è la parte dei costi ammissibili compresa tra euro 55 milioni ed euro 110 milioni;
- ◆ **C** è la parte dei costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.5. Per **accedere al credito** d'imposta le imprese devono **comunicare all'Agenzia delle Entrate**:


- ◆ **dal 12 giugno al 12 luglio 2024;**

²⁵ art. 4, comma 4 del D.M. 17.05.2024.

²⁶ di cui all'art. 2, punto 20, Regolamento (UE) n. 651/2014.



- ◆ l'**ammontare delle spese ammissibili** sostenute **dallo scorso 1° gennaio** e quelle che prevedono di sostenere **fino al 15.11.2024**.



Un **provvedimento** dell'**Agenzia delle Entrate** di prossima pubblicazione **definerà il modello**, le **istruzioni**, i **contenuti** e le **modalità** di trasmissione della comunicazione.

Nello stesso intervallo di tempo visto in precedenza è possibile:

1)	inviare un nuovo modello che annulla i precedenti
2)	presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta con essi prenotato

L'**effettivo sostenimento** delle **spese** e la **corrispondenza** delle stesse alla **documentazione contabile** predisposta dall'impresa devono risultare da:


- ◆ apposita **certificazione**;
- ◆ rilasciata dal **revisore legale** dei conti.



In caso di **imprese non soggette** per **obbligo** di legge alla **revisione** legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un **revisore legale** dei conti, una **società di revisione**, iscritti nella **sezione A** del relativo **registro**²⁷.

Qualora gli **investimenti realizzati** corrispondano ad un **importo inferiore** rispetto all'**ammontare** validamente **comunicato** è necessario inviare una **nuova comunicazione**²⁸:

- ◆ **dal 03.02.2025 al 14.03.2025**;
- ◆ che riporti:
 - ✓ l'**ammontare effettivo** degli **investimenti realizzati**, e
 - ✓ il relativo **credito d'imposta spettante**.



D.6. COME DEVE ESSERE UTILIZZATO IL CREDITO D'IMPOSTA?

R.6. Il credito d'imposta **effettivamente fruibile** è pari al:

- ◆ **bonus** richiesto;
- ◆ **moltiplicato** per la **percentuale fissata con provvedimento** del direttore delle Entrate.

²⁷ di cui all'art. 8 del D.lgs. 39/2010.

²⁸ secondo le modalità stabilite con il citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



La **percentuale** è calcolata **rapportando** il **limite complessivo** di spesa stanziata per il 2024²⁹ e l'**importo totale** dei **crediti richiesti**.

Pertanto, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Il credito d'imposta:

- ◆ è **utilizzabile esclusivamente** in **compensazione c.d. "orizzontale"**³⁰;
- ◆ deve essere **indicato**:
 - ✓ nella **dichiarazione** dei **redditi** relativa al **periodo** d'imposta di **maturazione** del credito, e
 - ✓ nelle **dichiarazioni** dei redditi relative ai **periodi d'imposta successivi** fino a quello nel quale se ne **conclude l'utilizzo**;
- ◆ **non è soggetto al limite** di euro **250.000** per i crediti da indicare nel **quadro RU** del **modello Redditi**³¹.

L'**utilizzo in compensazione** del credito deve avvenire:

- ◆ a partire **dal giorno lavorativo successivo** alla **pubblicazione** del **Provvedimento** dell'**Agenzia** delle Entrate che **determina** il credito **effettivamente spettante**;
- ◆ **non prima della data di realizzazione** dell'investimento.



Il **credito d'imposta** risulta **imponibile** ai fini **IRES/IRPEF** ed **IRAP** (non essendone espressamente prevista l'esenzione).

Il **credito** è **cumulabile** con **altri aiuti di Stato**, anche in de minimis, e **altre misure agevolative** (non qualificabili come aiuti di Stato) che abbiano ad oggetto i **medesimi costi ammessi al beneficio**: ciò, però, a **condizione** che tale **cumulo non porti al superamento** dell'**intensità** o dell'**importo di aiuto più elevati** consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento³². Anche simili circostanze devono formare oggetto di comunicazione mediante il modello visto in precedenza.

I **crediti superiori a 150.000 euro** sono **utilizzabili** dopo gli **esiti** dei **controlli** previsti in tal caso dalla disciplina e la relativa **autorizzazione** dell'**Agenzia**.

²⁹ 1.800 milioni di euro.

³⁰ ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

³¹ previsto dall'art. 1, comma 53 della Legge 244/2007.

³² art. 7, commi 6 e 7 del D.M. 17.05.2024.



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 252373 del 31 maggio 2024](#)

Definizione delle modalità e dei termini per la **cessione del credito** d'imposta a favore dei soggetti esercenti **l'attività di cuoco professionista**, di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 28 del 31.05.2024](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 enti pubblici" (F24 EP), delle somme derivanti dal **recupero dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche**.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 12/E del 31 maggio 2024](#)

Istruzioni relative alla compilazione della **dichiarazione dei redditi delle persone fisiche** e all'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2023 – Risposta a quesiti.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 117 del 28.05.2024** alla **n. 130 del 06.06.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di GIUGNO 2024](#)
- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di MAGGIO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 07.06.2024 AL 21.06.2024

Lunedì 17 giugno 2024

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 17 giugno 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 17 giugno 2024

Entro tale data **i sostituti d'imposta:**

- ◆ **Rilasciano ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
- ◆ **Controllano la regolarità** formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
- ◆ **Consegnano al contribuente** copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.



Lunedì 17 giugno 2024

Entro tale data i **contribuenti**:

- ◆ **Ricevono** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la **ricevuta dell'avvenuta presentazione** della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
- ◆ Ricevono dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato **copia della dichiarazione Mod. 730** e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Lunedì 17 giugno 2024

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì 17 giugno 2024

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 17 giugno 2024

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **maggio 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 17 giugno 2024

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi



	Iva, devono versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente .
Lunedì 17 giugno 2024	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di maggio 2024 relativi a contratti di locazione breve , tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Lunedì 17 giugno 2024	I Condomini , in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Lunedì 17 giugno 2024	I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2023 relativo al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la 4° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile (per la presente rata, 0,99%), tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 giugno 2024	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di maggio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 giugno 2024	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente , utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 giugno 2024	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.





	effettuate nel me se precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 giugno 2024	I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di maggio 2024 , in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 giugno 2024	Versamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell'IMU 2024 , applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF .
Giovedì 20 giugno 2024	Ultimo giorno utile per il contribuente, per poter annullare , tramite l'applicativo web , il 730 già inviato .
Giovedì 20 giugno 2024	Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel me se di maggio (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

